2026/2259

12.10.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/2259 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2026

recante modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2026/2242 del Consiglio, del 9 ottobre 2026, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio ([2]) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio ([3]).

(2) Con la risoluzione 2292 (2016) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (*United Nations Security Council* – UNSC) ha autorizzato gli Stati membri delle Nazioni Unite, agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a ispezionare in alto mare al largo delle coste libiche qualsiasi nave o imbarcazione che abbiano fondati motivi di ritenere trasporti armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia. Tale risoluzione ha stabilito inoltre che, in caso di scoperta nel corso di tali ispezioni di prodotti vietati nell'ambito dell'embargo delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, gli Stati membri delle Nazioni Unite debbano sequestrarli e smaltirli.

(3) Il 25 novembre 2025 la risoluzione UNSC 2804 (2025) ha prorogato ulteriormente di sei mesi l'autorizzazione inizialmente prevista dalla risoluzione UNSC 2292 (2016). Poiché l'UNSC non l'ha prorogata ulteriormente, tale autorizzazione ha cessato di applicarsi dopo il 25 maggio 2026. Occorre pertanto sopprimere i riferimenti nella decisione (PESC) 2015/1333 e nel regolamento (UE) 2016/44 all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI).

(4) Il 9 ottobre 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/2242 che modifica opportunamente la decisione (PESC) 2015/1333.

(5) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della modifica in tutti gli Stati membri è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2016/44 l'articolo 22 *bis* è soppresso.

([1]) GU L, 2026/224, 12.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/2242/oj.
([2]) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/44/oj).
([3]) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

S. HARRIS